

Newsletter n. 17 del 7 Maggio 2016

1. BANCHE E PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORDSUALI - Pubblicato il D.L. n. 59/2016 che apporta modifiche alla legge fallimentare e al processo civile - Istituito il Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, modifiche alla legge fallimentare, misure in favore degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 (*Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti*).

Sono questi alcuni degli argomenti trattati dal **Decreto-Legge n. 59 del 3 maggio 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, recante "**Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**".

Il decreto, **in vigore dal 4 maggio 2016**, oltre a disporre misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, introduce:

- a) nuove forme di garanzie non possessorie ed escutibili in via stragiudiziale;
- b) modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata;
- c) alcune modifiche alla legge fallimentare;
- d) un registro informatico delle procedure esecutive e concorsuali.

Con riguardo alle procedure concorsuali il decreto:

- a) introduce la **possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche** per lo svolgimento delle udienze e per le adunanze dei creditori;
- b) dispone la **revoca del curatore** in caso di mancato rispetto dell'obbligo di presentazione del progetto di ripartizione delle somme disponibili e
- c) attribuisce agli organi della procedura la **facoltà di accedere con modalità telematiche** alle informazioni contenute nelle banche dati delle amministrazioni ai fini del recupero o della cessione dei crediti, anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato potrà stabilire che l'udienza **sia svolta in via telematica** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, **anche utilizzando le strutture informatiche** messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Con lo scopo di favorire la creazione di un mercato dei crediti deteriorati, viene istituito presso il Ministero della giustizia un "**Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**" volto a rendere pubbliche:

- a) le procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- c) i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel Registro delle imprese;
- d) le procedure di amministrazione straordinaria;
- e) le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge n. 3/2012.

Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge n. 59/2016 clicca qui.](#)

2. BANCHE E PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI - D.L. n. 59/2016 - Critiche da parte del CNDCEC su alcune modifiche apportate alla legge fallimentare

Alcune delle novità in materia di procedure concorsuali contenute nel Decreto-Legge n. 59/2016 (c.d. “**Salva Banche**”) rischiano di determinare un **impatto eccessivamente penalizzante per i curatori fallimentari**.

L’allarme è stato lanciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) che denuncia, tra l’altro, un **ricorso eccessivo allo strumento del decreto legge** “*senza connotazione dei requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e dell’urgenza, su materie che dovrebbero essere condivise dalle forze politiche rappresentate in Parlamento*”.

Non tutte le disposizioni contenute nel provvedimento - si legge ancora nel comunicato del CNDCEC - sono condivisibili. Nello specifico, secondo i commercialisti “*non convincono alcune novità inserite nell’ambito delle procedure concorsuali, quali ad esempio quelle che prevedono, quale ulteriore ipotesi di revoca per giusta causa del curatore, il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo*”.

Secondo il presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, in questo modo “*non si considera che non sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività*”.

Del resto, con la manovra della scorsa estate (D.L. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015) erano state previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del programma di liquidazione e di quelli previsti per la realizzazione della liquidazione dell’attivo”.

A destare preoccupazioni nella categoria sono, inoltre, le proposte relative al **mercato dei crediti deteriorati** (c.d. NPL) e le disposizioni in materia **pegno non possessorio**.

Le perplessità maggiori, al riguardo, si rinvergono nella previsione di differenti ipotesi di inadempimento correlate alle modalità effettive di rimborso e alla efficacia costitutiva dell’iscrizione del pegno in un registro informatizzato istituito presso l’Agenzia delle Entrate, che, come è noto è istituzionalmente tenuta a svolgere, secondo il proprio statuto.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato pubblicato sul sito Internet del CNDCEC clicca qui.](#)

3. TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) - Iscrizione nel Registro delle imprese degli agenti immobiliari in diritto di stabilimento o in libera prestazione di servizi - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3688/C del 3 maggio 2016**, illustra le novità introdotte con la direttiva 2013/55/UE definitivamente recepita con il decreto legislativo n. 15 del 2016, con particolare riferimento alle **modalità di iscrizione nel Registro delle imprese degli agenti immobiliari (real estate)** in diritto di stabilimento o in libera prestazione di servizi, una volta in possesso della **tessera professionale europea (EPC - European Professional Card)**.

Ricordiamo che la citata direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 18 gennaio 2016 e definitivamente recepita con il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, ha introdotto, tra le altre novità, l’istituto della **tessera professionale europea (EPC - European Professional Card)**.

In sede di prima applicazione della direttiva è stato stabilito a livello comunitario che, sperimentalmente, è soggetta alla disciplina la sola attività di **real estate - agente immobiliare**, secondo la nomenclatura unionale.

Questi i punti essenziali evidenziati dalla circolare in commento.

1) Tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario richiedere il riconoscimento dei documenti sia **ai fini dello stabilimento** in un Paese dell’Unione europea, sia **ai fini della mera prestazione occasionale di servizi**. In entrambi i casi, il sistema genera una tessera immateriale ed elettronica, che dimostra il superamento dei requisiti necessari all’esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell’attività di agente immobiliare in uno dei Paesi unionali.

1a) Nel caso la tessera consenta l’esercizio in Italia dell’attività di agente immobiliare “**in regime di stabilimento**”, il migrante dovrà preventivamente presentare un’apposita **Segnalazione certificata di**

inizio attività (SCIA) all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, secondo le regole dettate dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dal decreto ministeriale attuativo 26 ottobre 2011, utilizzando l'apposita modulistica approvata col il citato decreto ministeriale, indicando nella fincatura della sezione "REQUISITI" « [DICHIARA] *che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data ___/___/___;*», il numero della tessera professionale preceduto dall'acronimo EPC. All'ufficio ricevente la SCIA **non spetta alcuna verifica in termini di requisiti** professionali, morali, verificati dall'*home e host state*.

1b) Nel caso la tessera consenta al migrante l'esercizio dell'attività "**in libera prestazione**", l'ufficio del Registro delle imprese **non è tenuto ad alcuna verifica, né l'agente immobiliare è tenuto ad alcuna comunicazione a detto ufficio**.

Si ricorda, inoltre, che in caso di rilascio di tessera **per attività occasionale e temporanea**, l'agente immobiliare ha diritto di esercitare l'attività **per un tempo massimo di diciotto mesi dal rilascio**.

Tutte le Amministrazioni, in sede di verifica della SCIA, potranno sempre ed in ogni tempo verificare la rispondenza della EPC (sia in regime di stabilimento che di libera prestazione), collegandosi alla pagina del portale <https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it>.

2) Alternativi alla EPC restano i tradizionali **procedimenti di riconoscimento e di dichiarazione preventiva di libera prestazione**.

Rispetto al primo, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascerà, all'esito del procedimento, un apposito **decreto di riconoscimento dei titoli professionali** destinato all'esercizio esclusivo della o delle attività e eventuali sezioni espressamente richiamate, eventualmente subordinandolo a misura compensativa; mentre rispetto al secondo lo stesso Ministero rinvia a quanto già stabilito nella circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015.

2a) Il decreto di riconoscimento costituisce uno dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e pertanto, per tutte le attività che ricadono nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, **dovrà sempre e in ogni caso essere allegato alla SCIA**.

Per effettuare la verifica del possesso del titolo professionale, gli uffici del Registro delle imprese e i SUAP potranno accedere all'apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove vengono pubblicati tutti i decreti di riconoscimento.

2b) Alternativo al riconoscimento del titolo professionale è l'**equivalenza o equipollenza del titolo culturale**, nei soli casi in cui esso sia autosufficiente all'esercizio dell'attività (Sul punto si rinvia alla Circolare 3610/C, Punto 4, dell'8 giugno 2007).

Nel caso dell'attività di agente di affari in mediazione, il Ministero segnala, infine, che, qualora il migrante sia in possesso del **solo titolo culturale** e debba pertanto completare il proprio iter formativo tramite il corso e l'esame previsti dalla legge 39 del 1989, sarà sufficiente presentare la **dichiarazione di corrispondenza del titolo medesimo effettuata dal Ministero dell'Istruzione**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per il controllo della validità della EPC clicca qui.](#)

LINK:

[Per il controllo sui decreti di riconoscimento rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

4. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI NEGLI EDIFICI - Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali

Con il **decreto direttoriale del 22 aprile 2016** - pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016 - sono state dettate le disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di **installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica**, di cui alle lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un **tirocinio di adattamento** non superiore a tre anni o di una **prova attitudinale**, a scelta del richiedente.

Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 (*Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni*) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina*

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la misura compensativa consiste **esclusivamente nella prova attitudinale**.

La **prova attitudinale**, prevista dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una **prova pratica e teorica**, e in una **prova orale**, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*), e verterà sulle materie indicate all'art. 2 del presente decreto.

L'**esame teorico-pratico** sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale dovrà curare l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.

Il **tirocini di adattamento**, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto dovrà comunicare l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

5. REVISIONE LEGALE - Emanato il nuovo regolamento di attuazione della disciplina in materia di esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, il **Decreto 19 gennaio 2016, n. 63**, recante "**Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale**".

Il decreto, emanato ai sensi dei commi 4 e 4-bis, dell'art. 4, del D.Lgs. n. 39/2010 ed in vigore dal 19 maggio 2016, detta le **modalità di svolgimento dell'esame per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali**.

L'**esame** previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 39/2010, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle materie indicate al comma 1 dell'art. 1 del nuovo decreto (art. 1).

Il decreto, dopo aver indicato, all'art. 2, i **requisiti richiesti per l'ammissione all'esame**, all'art. 3, indica le **modalità di presentazione della domanda**. Questa, in regola con l'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio di **giorni trenta** dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.

La domanda può essere presentata **con modalità telematiche o digitali**, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- i **titoli attestanti il possesso dei requisiti**;
- l'**attestazione del versamento del contributo esame ammontante a euro 100,00**.

Il decreto disciplina altresì la **composizione e la nomina della commissione esaminatrice** con i relativi adempimenti (art. 4), le **materie delle prove di esame**, che consistono in tre prove scritte ed una prova orale, e le modalità di svolgimento delle prove sia scritte che orali (art. 5).

Sono **ammessi alle prove orali** i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta (art. 10).

All'art. 12 viene dettata la seguente **norma transitoria**: fino alla data della prima ordinanza del Ministero dell'Istruzione che dovrà indire le due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative.

Resta fermo, altresì, il **possesso dei requisiti** previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza, e precisamente:

- a) i **requisiti di onorabilità individuati all'articolo 3**;
- b) la **laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2**;
- c) il **tirocini triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI - Corretto il requisito minimo previsto per il responsabile tecnico per la Categoria 8

Il Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la **Deliberazione n. 2 del 20 aprile 2016**, corregge uno dei requisiti previsti dalla precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, recante "*Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti*".

Le associazioni degli operatori economici operanti nel settore rifiuti, riporta il Comitato, hanno rappresentato l'esigenza di razionalizzare il requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio previsti dall'allegato "D" alla citata deliberazione n. 2/2010 così da adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci.

Pertanto, all'**ALLEGATO D** (*Requisiti minimi responsabile tecnico Categoria 8*) della Deliberazione n. 2/2010, le parole: "*D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico*" sono sostituite con le seguenti: "**D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado**".

Dunque, per la **categoria 8**, il requisito minimo previsto per il responsabile tecnico non è più "*Geometra o Perito industriale o Perito chimico*" ma è sufficiente il "**Diploma di scuola secondaria di secondo grado**".

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 2/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 2/2010 clicca qui.](#)

7. PACCHETTO EUROPEO PROTEZIONE DATI - Sulla Gazzetta europea il nuovo regolamento UE 2016/679 e la Direttiva 2016/680 - Abrogata la direttiva 95/46/CE

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. L 118 del 4 maggio 2016, i testi del **Regolamento europeo 2016/679**, in materia di protezione dei dati personali, e della **Direttiva 2016/680**, che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.

Si tratta del passaggio finale per l'entrata in vigore del nuovo "**Pacchetto protezione dati**", l'insieme normativo che definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, sarà **vigente a decorrere dal 24 maggio 2016**, per diventare definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire **dal 25 maggio 2018**, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento.

Entro il medesimo termine, **professionisti ed imprese** dovranno adattare i propri modelli organizzativi alle nuove prescrizioni onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni economiche, quando non in responsabilità di natura penale.

Il Regolamento è articolato in **undici Capi e 99 articoli**, che disciplinano la struttura e l'articolazione dei soggetti deputati al controllo, i diritti degli interessati, gli obblighi del Titolare e del Responsabile del trattamento, e, infine, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione delle norme regolamentari e di quelle nazionali di recepimento del regolamento stesso.

La **direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018** (art. 94, comma 1).

Tra le novità introdotte dal regolamento vi è l'obbligo per i soggetti pubblici e, in talune circostanze, per i soggetti privati di nominare il **responsabile della protezione dei dati** (art. 37). Tale soggetto ha il compito di fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti circa gli obblighi derivanti dal regolamento, nonché di sorvegliare sulla sua osservanza. Il responsabile della protezione dei dati coopera con l'autorità di controllo e funge da punto di contatto con essa.

Inoltre il regolamento introduce **nuovi adempimenti per i titolari del trattamento**. In particolare ogni titolare ha l'obbligo di tenere un **registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità (art. 30) e di effettuare una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati** (art. 35). Quest'ultima è richiesta ad esempio per i trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, per i

trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati e per la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito della valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Infine per quanto riguarda il **sistema sanzionatorio**, il regolamento aumenta l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale (articolo 83). Inoltre ogni Stato membro potrà adottare norme relative a altre sanzioni per le violazioni delle disposizioni del regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie (art. 84).

Entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, **ogni quattro anni**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento (art. 97, comma 1).

La **Direttiva 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, sarà invece **vigente a decorrere dal 5 maggio 2016**, e da quel momento impegnerà gli Stati membri a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale **entro 2 anni**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

8. CATASTO - Addio gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento

Con il **Comunicato Stampa del 2 maggio 2016** l'Agenzia delle Entrate dà l'addio ufficiale all'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell'ambito del **Sistema di Conservazione dei Documenti digitali (SCD)**.

Una novità che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale e che porterà vantaggi sia per l'Agenzia che per le categorie professionali e i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e *spending review*.

Dal 1° giugno 2015, è stata resa obbligatoria per i tecnici professionisti la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale **Pregeo** (*PRE*trattamento atti *GEO*metrici) e **Docfa** (*Doc*umenti *cat*astro *fab*bricati).

Dal 2 maggio 2016, per il **catasto terreni**, sono conservati digitalmente **gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo**, insieme all'eventuale documentazione integrativa, nonché gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.

Per gli atti del **catasto fabbricati**, redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene invece effettuata **direttamente dalle applicazioni informatiche**, che gestiscono i documenti firmati digitalmente. Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Servizi catastali e ipotecari" del sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

9. PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO (PSE 380) - Fissati i nuovi importi per il rilascio e il rinnovo

L'importo delle spese per la produzione e la spedizione del nuovo **permesso di soggiorno elettronico «PSE 380»**, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi, da porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, è determinato in **euro 24,56**, I.V.A. esclusa.

A questo importo, maggiorato dell'IVA, va aggiunta la commissione di **euro 0,50**, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Poste italiane S.p.A. del 17 luglio 2015.

Gli importi di cui sopra sono riscossi all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul **conto corrente postale n. 67422402** intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «*importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico*».

Lo ha stabilito il **decreto interministeriale 10 marzo 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2016.

Dunque, il nuovo prezzo per il rilascio del PSE 380 **passa dai precedenti euro 27,50 agli attuali euro 30,46**, con un aumento di euro 2,96.

E' rimasto invariato, per il momento, il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 6 ottobre 2011 (dell'importo di **80, 100 e 200 euro** a seconda della tipologia di permesso di soggiorno richiesto).

A detti costi vanno aggiunti:

- il corrispettivo dovuto a Poste italiane per la spedizione della raccomandata di **euro 30,00** e
- la marca da bollo dell'importo di **euro 16,00**.

Ricapitolando, a partire **dal 28 aprile 2016** i costi complessivi per il rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti:

- **156,46 euro** (80 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;

- **176,46 euro** (100 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

- **276,46 euro** (200 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno CE per "soggiornanti di lungo periodo", dirigenti di azienda o dipendenti altamente qualificati.

Sono tenuti al pagamento del solo contributo di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico) le seguenti categorie di stranieri:

- *cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;*
- *cittadini stranieri, figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;*
- *cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori,*
- *cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;*
- *cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.*

Non possiamo non ricordare che, a proposito di questi diritti imposti dall'Italia, la **Corte di Giustizia dell'Unione europea** - accogliendo un **ricorso presentato da INCA e CGIL** - con **sentenza del 2 settembre 2015**, definì il contributo richiesto dalla normativa italiana come "**sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva**" e "**atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima**".

Nonostante questo, il nostro legislatore, anziché adeguarsi abbassando l'importo del contributo in questione, continua "*senza alcun pudore*" ad imporre un ulteriore balzello.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI TER - In corso la presentazione delle domande - Nuove FAQ dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 58 del 10 marzo 2016 del **decreto interministeriale 25 gennaio 2016**, è stata data attuazione alle modifiche apportate alla "Nuova Sabatini" dal **decreto-legge n. 3/2015** (c.d. "*Decreto del Fare*"), convertito dalla legge n. 33/2015, (che, fra le altre cose, ha introdotto il leasing finanziario agevolato).

Ricordiamo che lo strumento agevolativo in questione, definito in breve "**Beni strumentali – Nuova Sabatini**", è stato istituito dall'art. 2 del **decreto-legge n. 69/2013**, convertito dalla legge n. 98/2013 ed è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e a migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

A partire **dal 2 maggio 2016** le imprese richiedenti possono presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a valere sulla nuova disciplina (c.d. "**Sabatini Ter**"), alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Con la **circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le istruzioni necessarie e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore

documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2016.

La **domanda** si presenta esclusivamente via Posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico, in base al fac-simile pubblicato sul sito del Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di **FAQ** relative alla *Sabatini ter*, attiva, come si è detto, dallo scorso 2 maggio 2016.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la Guida alla compilazione della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla Sabatini ter clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare 26673/2016 e della modulistica approvata clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 clicca qui.](#)

11. ITALIA START UP VISA & HUB - On line il secondo rapporto quadrimestrale

Nei primi quattro mesi del 2016, il programma Italia Startup Visa, teso alla semplificazione della procedura di erogazione di visti in favore di imprenditori innovativi non europei che intendono aprire una startup innovativa in Italia, ha fatto registrare un numero record di candidature: 39, un aumento del 62,5% rispetto al precedente quadrimestre (settembre-dicembre 2015), che con 24 candidature aveva fatto registrare la performance più elevata fino a quel momento.

Con questi numeri, il programma raggiunge esattamente la soglia delle **100 application**.

I candidati provengono **da 28 Paesi diversi**, da tutti i continenti: quello più rappresentato è la Russia (26 candidature), seguita da Stati Uniti, Pakistan e Ucraina, anch'essi in doppia cifra.

I candidati sono principalmente uomini (70, 30 le donne), in grande maggioranza laureati - significativa anche la presenza di dottori di ricerca - e la loro età media è di 35,1 anni.

Al momento **i detentori di visto startup risultano essere 57**: 22 candidature non sono state accettate, altre 16 sono ancora in corso di valutazione, mentre sono i 5 i casi di rinuncia.

La meta preferita è la Lombardia: 23 visa holder si sono stabiliti in questa regione, 19 nella sola provincia di Milano.

(Fonte: *Ministero dello Sviluppo Economico*)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del secondo rapporto quadrimestrale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

12. AVVOCATI - Via libera alla pubblicità on line - Modificato il comma 1 dell'art. 35 del Codice deontologico forense

L'avvocato che da informazioni sulla propria attività professionale, **quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse**, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

E' questo il testo del nuovo comma 1, dell'art. 35 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla precedente delibera del 23 ottobre 2015.

E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, il Comunicato del Consiglio nazionale forense (CNF) con il quale si rende noto il nuovo testo dell'art. 35 del codice deontologico forense in seguito alla modifica deliberata nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015.

Dunque, d'ora in poi sarà possibile per gli avvocati fare pubblicità on line.

Nella stessa seduta è stata altresì deliberata l'abrogazione **dei comma 9 e 10** del medesimo articolo 35, che contenevano uno specifico riferimento alla disciplina dei siti web.

Questo il testo dei due commi abrogati:

"9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del CNF clicca qui.](#)

13. ROAMING - L'Unione europea taglia ancora - Dal 2017 abolizione definitiva

Dal **30 aprile 2016** nuova stretta sulle tariffe di terminazione internazionali per il mobile. **Dal 2017 ci sarà l'abolizione definitiva.** I cittadini europei, quindi, **potranno muoversi da una nazione all'altra effettuando chiamate e collegandosi alla Rete in roaming agli stessi prezzi praticati dall'operatore telefonico nazionale.**

Il **roaming** viene utilizzato in particolare dagli **operatori telefonici di telefonia cellulare** per permettere agli utenti mobili di collegarsi tra loro eventualmente utilizzando anche una rete non di loro proprietà dietro una quota di pagamento all'altro operatore.

Ciò può accadere ad esempio quando l'utente si trova all'estero e l'operatore telefonico non possiede una rete propria ("roaming internazionale") oppure quando l'utente si trova nel paese di origine dell'operatore telefonico, ma questo non possiede una copertura totale della nazione (in entrambi i casi l'operatore si appoggia su reti telefoniche appartenenti ad altri operatori, nazionali o esteri), oppure semplicemente quando l'utente destinatario appartiene alla rete di un altro operatore telefonico.

Attraverso il **roaming**, quindi, l'operatore consente all'utente la possibilità di utilizzare il servizio in tutta la nazione e oltre.

Il cammino verso la fine del roaming all'interno dell'Unione Europea è in pieno svolgimento da ormai diversi anni a questa parte.

Dal 30 aprile 2016, i costi del roaming sono scesi in modo molto significativo all'interno dell'Europa. Rispetto a quanto in vigore fino a oggi, il calo è significativo: il sovrapprezzo massimo che si applica a decorrere da tale data è di **5 centesimi per le chiamate, 2 centesimi per gli SMS e 5 centesimi per ogni megabyte di navigazione** rispetto alle tariffe in vigore in patria. **Tutte le cifre sono IVA esclusa.**

Ricordiamo, infatti, che dal 1° luglio 2014 è stata applicata una riduzione di quasi il 60%: per queste tre categorie di traffico, si partiva rispettivamente da 19, 6 e 20 centesimi. Il taglio è stato, quindi, sensibile e dovrebbe semplificare non poco la vita a chi si dovrà recare all'estero (purché rimanga in Europa o Paesi aderenti, 31 in tutto: 28 Paesi dell'Unione europea, più Svizzera, Norvegia e Islanda), per lavoro o in vacanza.

Il 2017 segnerà invece definitivamente il tramonto del balzello: **dal 15 giugno del 2017 si potrà chiamare e navigare esattamente con la stessa tariffa che si utilizza nel Paese di provenienza**, fatte salve eventuali tariffe e offerte specifiche per la permanenza all'estero disposte dagli operatori.

L'unica limitazione decisa dalla Commissione Europea, è la clausola di "**salvaguardia di utilizzo corretto**", allo scopo dichiarato di prevenire abusi come il "**roaming permanente**". Gli utenti, infatti, non potranno assolutamente acquistare una scheda SIM in un altro Paese per utilizzarla nel proprio beneficiando quindi di costi inferiori. In questi casi, infatti, gli operatori telefonici potranno applicare delle tariffe extra per rientrare delle spese sostenute dagli utenti colpevoli di voler aggirare le regole.

In altre parole, **non si potrà acquistare una SIM tedesca per navigare costantemente in Italia, per sfruttare eventuali condizioni più favorevoli**: chi risiede in Italia dovrà comunque utilizzare una SIM distribuita da un operatore italiano, e verrà avvantaggiato solo durante gli spostamenti.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 2 AL 7 MAGGIO 2016)**

1) Ministero della Giustizia - Decreto 17 marzo 2016: Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 5 febbraio 2016: Criteri per la determinazione del compenso aggiuntivo da corrispondere ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4) Ministero della Giustizia - Decreto 12 aprile 2016, n. 61: Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Interno - Decreto 26 aprile 2016: Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Giustizia - Decreto 19 gennaio 2016, n. 63: Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 2 febbraio 2016, n. 65: Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 2 AL 7 MAGGIO 2016)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 118/4 del 4 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 118/4 del 4 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 119/89 del 4 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma un vecchio saggio la pensava così:

**SE CERCHI DEI MAESTRI
CERCALI TRA QUELLI CHE
PAGANO OGNI GIORNO
IL PREZZO DELLE LORO IDEE.**

BUONA GIORNATA !